



CITTÀ DI BONDENO
Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE N° 108
DEL 21-12-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: TRIBUTI COMUNALI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore 21:00, nella Sala Consigliare presso il Palazzo Comunale, previ avvisi scritti emanati e consegnati a norma di legge al Signor Presidente del Consiglio Ornella Bonati ed a tutti i sotto elencati Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Cognome e Nome	A/P	Cognome e Nome	A/P
Bergamini Fabio	P	Sartini Michele	P
Fabbri Alan	A	Piacentini Francesca	P
Bonati Ornella	P	Sgarbi Massimo	A
Bonifazi Sergio	P	Faraoni Ilaria	P
Tassi Francesca	P	Verri Mauro	P
Boccafogli Dugles	P	Lugli Omar	P
Toselli Edoardo	A	Corradi Tommaso	P
Bergonzini Lorenza	P	Pancaldi Luca	A
Tassinari Sara	P		

Presenti n. 13 Assenti n. 4.

Il Presidente del Consiglio, Ornella Bonati, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Necco.

Sono presenti gli scrutatori:

Boccafogli Dugles
Bergonzini Lorenza
Corradi Tommaso

Oggetto: **TRIBUTI COMUNALI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018.**

La seduta è stata validamente costituita alle ore 21:20. Presenti n. 13.

Sono presenti gli Assessori: Saletti, Coletti, Cestari e Poltronieri.

Il Consiglio ha proceduto alla discussione congiunta dei punti nn. 2,3,4,5, 6, 7 e 8 relativi al bilancio.

La relazione e gli interventi vengono conservati digitalmente nell'apposita raccolta delle sedute consiliari agli atti del comune, presso l'Area Affari Generali e Contratti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

VISTO:

- il D. Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale dei controlli interni;
- il D. Lgs. n. 118/2011.

PREMESSO che:

- la legge n. 147 del 2013, all'art.1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1 commi 675 e 703, sancisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.;
- l'art. 1 commi 707 e 708 della legge 147/2013 modifica a partire dal 1° gennaio 2014 il comma 2 dell'art. 13, D.L. 201/2011 per cui dispone:
 - a) che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota prevista per l'abitazione principale pari al 4 per mille, con facoltà dei comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; resta inoltre applicabile la detrazione prevista dal comma 10 art. 13 D.L. 201/2011 di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 - b) L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale.

- la legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha modificato ulteriormente la disciplina IMU a decorrere dall'anno 2016, per cui all'art. 1 dispone:

- comma 13 - "A decorrere dall'anno 2016, sono esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, ed i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- comma 10 - con decorrenza 1/1/2016 è introdotta una riduzione del 50 per cento sulla base imponibile dell'imposta municipale propria calcolata *"per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23"*;
- comma 15 - Non si applica l'IMU alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- comma 53 - per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.

RICHIAMATO l'art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013):

- che alla lettera a) dispone che dal 2013 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell' articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

- che alla lettera f) riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, del citato art. 13; per tali immobili i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento.

VISTO l'art. 2 comma 2 del D.L. 102/2012 convertito con modificazioni dalla L. 124/2013, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

RICHIAMATA la propria delibera n. 4 del 12/01/2017 di determinazione delle aliquote IMU 2017.

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, adottato con DCC n. 45 del 27/09/2012 e s.m.i. è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- a partire dall'anno 2015, il D.L. n. 47/2014 art. 9-bis stabilisce che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

CONSIDERATO che nell'art. 6 del Disegno di Legge di bilancio 2018 è prevista la proroga del blocco degli aumenti dei tributi comunali e regionali a tutto il 2018; ne consegue che per l'anno prossimo saranno mantenute le stesse aliquote adottate nell'anno 2017 e precedenti

al fine di ottenere un'entrata pari ad Euro 3.200.000,00 come inserito nella bozza di bilancio di previsione, per cui:

1. ALIQUOTA RIDOTTA 0,4 per cento per le abitazioni principali classificate o classificabili in categoria A1, A8 E A9 e relative pertinenze;
2. ALTRI IMMOBILI:
ALIQUOTA BASE 0,80 PER CENTO con le seguenti variazioni:
 - Aliquota 0,76 per cento per le unità immobiliari concesse in locazione alle condizioni stabilite da convenzione comunale, a titolo di abitazione principale, a soggetti destinatari di ordinanza di inagibilità a seguito sisma; tale aliquota si applica fino alla revoca dell'ordinanza di inagibilità;
 - Aliquota 0,78 per cento per i terreni agricoli;
 - Aliquota 0,99 per cento per le unità abitative e loro pertinenze diverse dalla abitazione principale, per le pertinenze di abitazione principale escluse da aliquota ridotta;

- Aliquota 1,06 per cento per fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D5.
3. ALIQUOTA 0,46 per cento fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione, posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività commerciali "di vicinato" ai sensi del D.Lgs n. 114/98 (con superficie fino a 250mq.) e/o artigianali e/o per gli esercizi di pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali C1 che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale. Tale agevolazione si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività in questione, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A..

CONSIDERATO che per effetto delle disposizioni più sopra indicate, comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), anche per il 2018 non è possibile determinare una aliquota inferiore allo 0,76 per i fabbricati di categoria catastale D, per cui rimane vigente il "Regolamento Comunale per il riconoscimento di agevolazioni fiscali" approvato con proprio atto n. 35 del 3 giugno 2013 che concede agevolazioni alle seguenti categorie:

- a) fabbricati di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali e/o di servizio già operanti sul territorio comunale e, comunque, potenzialmente da accatastare nella categoria catastale D. L'agevolazione si applica per 3 anni a partire dall'agibilità del fabbricato in questione;
- b) fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali e/o di servizio e, comunque, accatastati o da accatastare nella categoria catastale D che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale. L'agevolazione si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività industriale e/o artigianale e/o di servizio, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.;
- c) fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività commerciali "di vicinato" ai sensi del D.Lgs n. 114/98 (con superficie fino a 250mq.) e/o artigianali e/o per gli esercizi di pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali D che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale. L'agevolazione si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività in questione, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A..

VISTE altresì le seguenti disposizioni:

- l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (cd. T.U.E.L.), fissa al 31 dicembre di ogni anno, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) stabilisce che il termine entro il quale deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, corrisponde alla data fissata da norme statali, entro le quali deve essere approvato il bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

- il comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011 ai sensi dei quali a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dalla Legge 07.12.2012 n. 213, la presente deliberazione abbia riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio del Comune, per cui viene trasmessa al Dirigente del Settore Finanziario, affinché esprima il parere di regolarità contabile.

DATO ATTO che il Sindaco, il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri non hanno dichiarato nel presente atto di trovarsi in posizione di conflitto d'interesse.

VISTO l'art. 42, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, quanto alla competenza di quest'organo all'adozione del presente provvedimento.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del settore interessato, allegato.

Sulla scorta della seguente votazione palese:

Consiglieri assegnati all'Ente ed in carica N. 16, oltre il Sindaco;
Presenti: n. 13
Votanti: n. 13
Astenuiti n. ----
Voti a favore: n. 9
Voti contrari: n. 4 – Faraoni, Verri, Lugli e Corradi (PD)

DELIBERA

- 1) di dare atto di tutto quanto esposto in premessa che qui s'intende integralmente richiamato;

- 2) di confermare per l'anno 2018, le aliquote e la detrazione per abitazione principale adottate nel 2017 per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU come segue:
1. ALIQUOTA RIDOTTA 0,4 per cento per le abitazioni principali classificate o classificabili in categoria A1, A8 E A9 e relative pertinenze; ai sensi del comma 10, art. 13, D.L. 201/2011, dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 2. ALTRI IMMOBILI:
 - ALIQUOTA BASE 0,80 PER CENTO con le seguenti variazioni:
 - Aliquota 0,46 per cento fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione, posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività commerciali "di vicinato" ai sensi del D.Lgs n. 114/98 (con superficie fino a 250mq.) e/o artigianali e/o per gli esercizi di pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali C1 che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale. Tale agevolazione si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività in questione, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.;
 - Aliquota 0,76 per cento per le unità immobiliari concesse in locazione alle condizioni stabilite da convenzione comunale, a titolo di abitazione principale, a soggetti destinatari di ordinanza di inagibilità a seguito sisma; tale aliquota si applica fino alla revoca dell'ordinanza di inagibilità e comunque non oltre il 31/12/2017;
 - Aliquota 0,78 per cento per i terreni agricoli;
 - Aliquota 0,99 per cento per le unità abitative e loro pertinenze diverse dalla abitazione principale, per le pertinenze di abitazione principale escluse da aliquota ridotta;
 - Aliquota 1,06 per cento per fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D5;
 - 3) di confermare, per l'anno 2018, la vigenza del "Regolamento Comunale per il riconoscimento di agevolazioni fiscali " approvato con proprio atto n. 35 del 3 giugno 2013 e s.m.i., in materia di IMU;
 - 4) di dare atto che il gettito relativo agli incassi IMU di competenza, inserito nella bozza di bilancio di previsione 2018 al Cap.20 , è pari ad EURO 3.200.000,00 ed è stato stimato in base ai seguenti elementi:
 - alla banca dati catastale relativa al Comune
 - ai dati relativi ai versamenti definitivi del 2016
 - all'aumento degli estimi catastali del 5% e all'aumento dei redditi dei terreni del 25% previsto nella legge 662/1996
 - agli incassi relativi alla prima rata dell'anno 2017.

- 5) di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018;
- 6) di dare atto che il parere favorevole del Revisore dei Conti è stato reso sullo schema di bilancio 2018 che comprende anche le deliberazioni delle aliquote comunali;
- 7) di pubblicare la presente deliberazione in conformità alle normative vigenti in materia;

INDI

con successiva votazione palese con n. 13 consiglieri presenti, n. 9 voti a favore, n. 4 contrari – Faraoni, Verri, Lugli e Corradi (PD)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DEL C.C. n. 108 del 21-12-2017
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C. n. 98 del 10-11-2017

Oggetto: **TRIBUTI COMUNALI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, c. 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, parere **Favorevole di Regolarità Tecnica**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Bondeno, **23-11-2017**

Il Dirigente
Dott.ssa Sabrina Cavallini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, c. 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, parere **Favorevole di Regolarità Contabile**.

Bondeno, **23-11-2017**

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott.ssa Sabrina Cavallini

Letto, confermato e sottoscritto

Il VICE PRESIDENTE
Ornella Bonati

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Necco

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-line del Comune il _____ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico, (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

L'Incaricato alla pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21-12-2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, a voti unanimi e palesi, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Necco

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Online di questo Comune dal _____ al _____ al n. _____.

Il Responsabile del Servizio Incaricato

Bondeno, _____